



**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE PER
IL CORSO DI DOTTORATO IN *CLINICAL AND TRANSLATIONAL ONCOLOGY* -
39° CICLO – IN COLLABORAZIONE CON IMPRESE
*AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, LETT. d) DEL D.M. N.226/2021
A VALERE SULLE RISORSE ATTRIBUITE CON D.M. N. 117/2023***

TRA

la **Scuola Superiore Meridionale**, con sede in Napoli, via Mezzocannone n. 4 - C.F. 95315120634, rappresentata dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale e legale rappresentante pro tempore, Prof. Arturo De Vivo, *(di seguito, "Scuola")*,

E

L'IMPRESA Roche S.p.A., C.F. 00747170157, con sede in Monza (MB), Viale G. B. Stucchi 110, qui rappresentata congiuntamente -in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 ottobre 2023- dai procuratori Anna Maria Porrini nata ad Avezzano (AQ) il 12 febbraio 1964, codice fiscale PRRNMR64B52A515C e Andrea Gneutta nato a Monza (MB) il 29 luglio 1975, codice fiscale GNSNDR75L29F704B di seguito *"Impresa"*;

PREMESSO

- che la Scuola Superiore Meridionale ha tra i suoi fini primari il rafforzamento della partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali;
- che l'art.19 della Legge n. 240/2010, prevede che *"Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei"* e che *"gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università"*;
- che il D.M. n. 226 del 14 dicembre del 2021 avente ad oggetto il *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*, e in particolare l'art.3 comma 2 prevede che *"Le Università possono richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:... d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo"*.
- che con il D.M. n. 301 del 22 marzo 2022 sono state approvate le *"Linee Guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati di ricerca"*;
- che il Regolamento della Scuola Superiore Meridionale in materia di Dottorato di Ricerca emanato con Decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n. 30 del 24/03/2023 prevede l'attivazione di Corsi in forma associata mediante la stipula di



Scuola Superiore Meridionale



- Convenzioni con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- che, in data 25/05/2023, la Scuola Superiore Meridionale e l'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno stipulato una convenzione in forma associata per il Corso di dottorato in "Clinical and Translational Oncology", ciclo XXXIX, anno accademico 2023/2024;
 - che, con D.M. n. 117 del 02 marzo 2023, è stato attribuito alla Scuola Superiore Meridionale, per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 2 "*Dalla Ricerca all'Impresa*" - Investimento 3.3 "*Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese*", un finanziamento di €. 4.050.000,00 pari a 135 borse di dottorato di durata triennale cofinanziate al 50 per cento per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi con riferimento al XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024;
 - che la Scuola Superiore Meridionale e l'Impresa condividono il comune interesse a finanziare n. 1 borsa/e di studio nell'ambito del Corso di Dottorato in Clinical and Translational Oncology di durata quadriennale;
 - che la Scuola Superiore Meridionale ha provveduto all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Corso di Dottorato in "Clinical and Translational Oncology" nel rispetto della disciplina prevista dal D.M. n.226/2021, dal Regolamento del Dottorato di Ricerca e dalla normativa vigente in materia;
 - che il Collegio dei Docenti, d'ora in avanti denominato "*Collegio*", è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca;
 - che la durata del Corso è pari a 4 anni e coincide con la durata ufficiale del corso di Dottorato citato;
 - che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 ottobre 2023, l'Impresa, ha manifestato interesse a cofinanziare al 50 per cento **n. 1 borsa/e di Dottorato**, per l'intera durata del Ciclo di studi (n. 4 anni), con decorrenza dal 1° Novembre 2023 ed ha trasmesso la documentazione a comprova che l'attività di ricerca e di sviluppo svolta dalla medesima è coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto;
 - Per tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto

Le PARTI convengono che le attività formative previste dal Corso di Dottorato in "Clinical and Translational Oncology" sono coerenti con le attività di ricerca e di sviluppo promosse dall'Impresa e con le aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR, in linea con quanto stabilito dal DM MUR 117/2023.



E' pertanto interesse e volontà comune finanziare n. 1 borsa di studio del Corso di Dottorato di Ricerca in "Clinical and Translational Oncology" (39° ciclo) che verrà gestito secondo il Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola Superiore Meridionale e secondo la normativa vigente. A tal fine, l'Impresa dichiara di svolgere una dimostrabile attività di ricerca e sviluppo coerente e funzionale al dottorato di ricerca proposto, come evincibile dalla documentazione acclusa alla nota citata in premessa e che fa parte integrante del presente atto convenzionale.

ART. 2

Durata ed efficacia

La durata legale del Corso è di 4 anni accademici a decorrere dal 1° novembre 2023. Pertanto, la presente Convenzione ha decorrenza dall'inizio dell'anno accademico 2023-2024 di avvio del ciclo XXXIX e potrà essere rinnovata su decisione delle Parti per i cicli successivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

ART. 3

Obblighi delle Parti

La sede amministrativa del Corso è la Scuola Superiore Meridionale che coordinerà e gestirà il complesso degli adempimenti amministrativi inerenti al funzionamento del Corso, e rilascerà il relativo titolo.

Ciascuna delle PARTI contraenti si impegna a gestire la collaborazione per il funzionamento del Corso mettendo a disposizione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, per l'intera durata dello stesso le risorse strutturali e finanziarie necessarie, nonché il personale docente componenti del Collegio, tecnico-amministrativo e aziendale afferente. In particolare, per l'attuazione della collaborazione di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente Convenzione, l'Impresa mette a disposizione strumentazioni, attrezzature e l'assistenza tecnico-scientifica presente presso i propri locali. L'Impresa prende atto che la Scuola Superiore Meridionale non dispone, al momento della stipula della presente Convenzione, di risorse strutturali proprie e che queste sono messe a disposizione dall'Università degli Studi di Napoli Federico II sulla base della Convenzione citata nelle premesse.

L'utilizzo delle attrezzature scientifiche e delle risorse messe a disposizione dalle PARTI dovrà avvenire nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti nella presente Convenzione, nonché in piena conformità alla legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

L'Impresa si impegna ad erogare le somme finanziate con le modalità e i tempi di seguito esposti.

ART. 4

Attività di formazione e ricerca

L'Impresa si impegna affinché l'attività di ricerca contribuisca all'accrescimento delle abilità dei Dottorandi con riferimento al settore di intervento.

L'Impresa contribuirà inoltre alla docenza e al co-tutoraggio dei dottorandi coinvolti nella mobilità presso le proprie sedi.



Il destinatario della Borsa iscritto al corso di Dottorato dovrà svolgere presso l'Impresa un periodo di studio e ricerca pari a 6 mesi anche non continuativi secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. c) del DM MUR 117/2023, che l'Impresa è tenuta a garantire.

Le attività che il Dottorando dovrà svolgere sono le seguenti:

- seguire i corsi previsti per il Corso di Dottorato;
- svolgere l'attività di ricerca e di formazione previste dal Piano Formativo concordato dalle parti, sia presso la Scuola Superiore Meridionale che presso i locali dell'Impresa;
- seguire le indicazioni dei *tutors*.

Il Dottorando è altresì tenuto al rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Dottorato e dal Regolamento dei Dottorati di Ricerca.

L'Ente può concordare con il Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca una linea di formazione e di ricerca, nel quadro del programma di attività del dottorato, omogeneo con esso.

ART. 5

Supervisione delle attività.

Durante il periodo di permanenza presso l'Impresa i dottorandi saranno affiancati da un tutor "aziendale" con funzione di supervisione ed indirizzo dell'attività svolta dal dottorando. Tale funzione sarà esercitata in collaborazione con il tutor "accademico" nominato dal Collegio Docenti del Corso.

I due tutors si impegnano a seguire di comune accordo l'attività di formazione e di ricerca del dottorando, nonché di supervisionare e collaborare nello svolgimento dei lavori della tesi. Il coordinamento della supervisione avverrà attraverso continui scambi di informazioni e periodici incontri.

ART. 6

Obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro

Nel caso di attività svolte presso le Parti e/o altri Enti il dottorando è tenuto a uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la o le sedi di svolgimento delle attività, osservando quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

In particolare, per i periodi di studio e ricerca presso il partner, sarà compito dell'Impresa tutelare la salute e la sicurezza del dottorando in conformità alla normativa nazionale in vigore.

Il personale delle PARTI e il dottorando sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, rispettando le procedure fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività di ricerca e didattica in laboratorio.

L'Impresa s'impegna a integrare la formazione sui rischi specifici a cui potrebbe essere esposto il dottorando all'interno della propria sede, e a fornire le informazioni relative ai rischi della struttura. L'Ente, che di volta in volta ospita il dottorando, s'impegna anche ad adottare le misure di prevenzione e protezione in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte dal dottorando, e a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.



ART. 7

Finanziamento borse di Dottorato

Il costo quadriennale della borsa di studio della Scuola Superiore Meridionale è pari ad €125.865,00; l'Impresa cofinanzia n. 1 borsa di studio per l'intera durata quadriennale del corso per un importo complessivo, per ciascuna borsa di studio, pari a **60.000 euro**, tenuto conto della durata quadriennale del corso di dottorato.

La quota differenziale complessivamente pari a 65.865 euro è a valere sui finanziamenti di cui al DM 117/23 per un importo di 30.000 euro e sul bilancio finanziario della Scuola Superiore Meridionale per il rimanente importo pari a 35.865 euro.

L'Impresa verserà la quota di competenza in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.

Il versamento dovrà essere effettuato, specificando la causale, mediante bonifico bancario (sul conto corrente con IBAN: IT25G0306903496100000046154 presso Banca Intesa San Paolo, filiale 66150 in Via Toledo 177/178, 80134 Napoli).

La borsa verrà assegnata, solo ed esclusivamente, sulla base della graduatoria di merito formata in occasione degli esami di ammissione al dottorato.

Gli impegni finanziari assunti dall'impresa nella presente convenzione non decadono anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi l'obbligo da parte della Scuola Superiore Meridionale di corrispondere la borsa all'assegnatario; i fondi rimanenti potranno essere utilizzati dalla Scuola Superiore Meridionale esclusivamente per i medesimi fini. Nel caso in cui non risultino ammessi al Corso a cui poter assegnare la borsa di studio finanziata dall'Impresa, la Scuola Superiore Meridionale è tenuta a restituire tutte le somme percepite e inutilizzate.

ART.8

Proprietà dei risultati

Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 117/2023 art.7, comma 4, lettera h) sarà favorita la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantita la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

Nel caso di **invenzioni originate esclusivamente dal personale della Scuola Superiore Meridionale** (ove per "personale" deve intendersi, a titolo meramente esemplificativo, il Dottorando, il personale amministrativo, i docenti, i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti, gli studenti, e qualsiasi altro collaboratore della Scuola e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in virtù di quanto stabilito dalla convenzione di associazione citata in oggetto), la stessa avrà il diritto di depositare domanda di brevetto nazionale e/o internazionale o comunque di tutelare l'invenzione con ogni altro diritto di proprietà intellettuale disponibile secondo la normativa vigente, a propria titolarità esclusiva e sostenendone in proprio i costi. L'Impresa potrà esercitare diritto di opzione sull'acquisto della domanda/e di brevetto depositata/e e sugli altri eventuali titoli di proprietà intellettuale depositati dalla Scuola Superiore Meridionale sull'invenzione **entro 30 (trenta) giorni** dalla comunicazione effettuata dalla stessa in ordine alle condizioni di acquisto proposte.

Nel caso di **invenzioni originate congiuntamente da personale dell'Impresa e dal Dottorando /da personale della Scuola Superiore Meridionale**, eventuali domande di brevetto per invenzioni industriali e/o di altri idonei titoli di proprietà intellettuale in base alla normativa vigente, avverrà a



Scuola Superiore Meridionale



titolarità congiunta dei due enti, in proporzione all'apporto alla attività inventiva rispettivamente fornito dagli inventori afferenti a ciascuna delle PARTI.

Viene riconosciuto all'Impresa, che ne sosterrà per intero i relativi costi, il diritto di redigere e depositare domanda di brevetto per invenzione industriale e/o per altri titoli di proprietà intellettuale a titolarità congiunta Scuola Superiore Meridionale-Impresa. Successivamente all'avvenuto deposito, la Scuola Superiore Meridionale dovrà cedere all'Impresa la propria quota di titolarità della domanda con pagamento di un corrispettivo da parte dell'Impresa alla Scuola Superiore Meridionale da quantificare di comune accordo tra le PARTI.

I termini e le modalità della cessione saranno stabiliti nello stesso accordo.

ART. 9

Informazioni riservate

Ai fini del presente Accordo, per “*Informazioni Riservate*” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità dell'Impresa o della Scuola Superiore Meridionale e comunicate al Dottorando, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «*Confidenziale*», d'ora in avanti denominato “*Informazioni Riservate*”, che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso, per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca.

Le PARTI convengono che il Dottorando durante lo svolgimento del Corso sarà altresì libero di utilizzare le informazioni diverse dalle Informazioni Riservate e i Risultati ottenuti durante il lavoro di ricerca svolto presso le PARTI al fine di ottenere pubblicazioni.

ART.10

Trattamento dei dati personali

Le PARTI dichiarano reciprocamente di essere informate che i “dati personali” forniti, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, ove compatibile con la finalità del trattamento, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Scuola Superiore Meridionale, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le PARTI come sopra individuate, denominate e domiciliate anche rispetto al trattamento dei dati personali del Dottorando. Le PARTI dichiarano di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).



Finanziato dall'Unione
europea
NextGenerationEU



SSM
Scuola Superiore Meridionale



ART.11 **Foro competente**

Le PARTI concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Napoli.

ART. 12 **Registrazione e relative spese**

La presente Convenzione è firmata digitalmente, ed è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale dall'Impresa.

ART. 13 **Norme finali**

La presente Convenzione è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra la Scuola Superiore Meridionale e l'Impresa; non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, avendo le PARTI piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà ed autonomia.

Per quanto non specificato nella presente Convenzione si fa riferimento al Regolamento della Scuola Superiore Meridionale in materia di Dottorato di Ricerca, alla normativa ministeriale relativa al finanziamento in oggetto, e alla normativa vigente in materia.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività e ad adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di prevenzione e repressione della corruzione, così come previsto dalla regolamentazione emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare in materia di codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché da eventuali piani e linee guida regionali adottate in materia.

Per Scuola Superiore Meridionale
Il Responsabile della Scuola Superiore
Meridionale

Prof. Arturo De Vivo
(firmato digitalmente)

Per Roche S.p.A.
I procuratori
Dott.ssa Anna Maria Porrini
Dott. Andrea Gnesutta
(firmato digitalmente)

